**Norme comuni per l’Assemblea Elettiva**

NOMINA, COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI (CVP)

La Commissione Verifica Poteri è organo dell'Assemblea ed è nominata dall’Organo che indice e convoca l’Assemblea.

Essa è composta da tre a cinque membri effettivi tesserati, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, e da due o più membri supplenti, e si insedia all'ora e nel luogo stabiliti dall'Organo che ha disposto la convocazione.

Non possono essere nominati componenti della Commissione Verifica Poteri i candidati a cariche elettive.

Eventuali modifiche nella sua composizione sono attuate dall’Organo che l'ha nominata, successivamente alla scadenza per la presentazione delle candidature alle cariche elettive.

Alla Commissione Verifica Poteri compete:

* il controllo sull'identità degli aventi diritto a voto;
* il controllo sulla regolarità delle deleghe.

Alla chiusura delle operazioni di verifica e prima dello svolgimento dell’Assemblea il Presidente della Commissione Verifica Poteri è tenuto a consegnare al Presidente/Commissario del Comitato, i dati relativi alla "forza assembleare" presente, nonché l’elenco nominativo degli aventi diritto e dei relativi voti, eventualmente non ammessi all’Assemblea dalla Commissione medesima.

DIRITTO DI VOTO

1) Per l’elezione degli Organi direttivi dei Comitati Provinciali e Regionali

Hanno diritto di voto le Società che alla data della celebrazione dell’Assemblea Elettiva hanno maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi purché nella stagione agonistica precedente abbiano svolto, con carattere continuativo, attività sportiva avendo tesserato almeno 3 Atleti che abbiano partecipato, in tale stagione agonistica, ad almeno 3 manifestazioni e gare iscritte nei calendari ufficiali della Federazione o abbiano svolto attività anche meramente organizzativa ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea Elettiva partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione.

Ogni Affiliato che partecipa all’Assemblea, per effetto di quanto sopra, avrà diritto ad un voto.

Saranno attribuiti ulteriori voti agli Affiliati che hanno tesserato Atleti partecipanti a gare per tutte le categorie agonistiche esclusi i master della strada e del fuoristrada, sulla base di quanto indicato dall'art. 13 dello Statuto Federale.

Per la determinazione dei voti aggiuntivi spettanti ad ogni singolo Affiliato, gli elenchi riportanti i voti attribuiti a ciascuno, faranno riferimento ai dati risultanti al termine della stagione agonistica antecedente la data di svolgimento dell’Assemblea.

L’elenco degli aventi diritto a voto, riportante anche il numero dei voti attribuiti a ciascun affiliato, deve essere reso pubblico nella sede del Comitato interessato all'Assemblea Elettiva, almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea stessa.

E’ preclusa la partecipazione alle Assemblee a tutti coloro ai quali sia stata irrogata la sanzione della sospensione da ogni attività federale, in corso di esecuzione, e a quanti non abbiano provveduto al pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento.

La Segreteria Generale trasmetterà ai Comitati Regionali l’elenco delle Società affiliate risultanti nelle condizioni di cui al precedente comma, i Comitati Regionali avranno cura di inoltrare tale elenco integrato delle posizioni pendenti irrogate a livello territoriale, alle Commissioni Verifica Poteri nominate nell’ambito delle Assemblee di appartenenza territoriale, e di trasmetterne copia alla Segreteria Generale.

Le Società Affiliate interessate, potranno regolarizzare la loro posizione fino al momento dell’esercizio del diritto di voto, e presentare regolare ricevuta e/o attestazione alla Commissione Verifica Poteri preposta all’accertamento dell’identità degli aventi diritto a voto, in occasione dell’Assemblea di appartenenza territoriale.

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Le Società che non hanno maturato un’anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi possono partecipare come auditori all’Assemblea Elettiva Territoriale, purché in regola con l’affiliazione dell’anno in cui si svolge l’Assemblea, e senza diritto di voto.

A livello Regionale hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Comitati Provinciali di appartenenza territoriale.

QUORUM VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE

Le Assemblee elettive sono valide in prima convocazione con la presenza del cinquanta per cento degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, con la presenza di un terzo degli aventi diritto al voto per ogni singola categoria.

La sussistenza del quorum costitutivo va verificata a cura della Commissione Verifica Poteri allo scadere dell’orario stabilito per la prima convocazione dell’Assemblea Elettiva e, in caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, la Commissione Verifica Poteri continuerà lo svolgimento dei propri compiti fino all’orario fissato per la seconda convocazione dell’Assemblea stessa.

**Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Federale, è ammesso ricorso, in primo grado presso il Tribunale Federale 2^ Sezione, avverso lo svolgimento di tutte le Assemblee, da presentare da parte dell’avente diritto a voto, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di svolgimento della stessa, a condizione che il ricorso sia stato preannunciato verbalmente e fatto registrare a verbale dell’Assemblea stessa ed, in secondo grado, alla Corte Federale d’Appello 2^ Sezione.**

APERTURA DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE

Le Assemblee Elettive sono presiedute, fino al momento dell’elezione degli Organi Assembleari (Presidente, Vicepresidente e Segretario), dal Presidente/Commissario uscente.

Colui che presiede l’Assemblea, prima della nomina degli Organi assembleari, è tenuto a dare lettura del verbale della Commissione Verifica Poteri e, constatata la validità dell’Assemblea stessa, provvede a proporre all’assemblea la nomina degli Organi assembleari e del Collegio degli Scrutatori, questi ultimi, da tre a nove, scelti dall’Assemblea, anche per acclamazione, fra i Delegati aventi diritto al voto.

A formare il Collegio di Presidenza non potranno essere chiamati i candidati all’Assemblea di riferimento.

DOVERI DEGLI ORGANI ASSEMBLEARI

Al Presidente dell'Assemblea spetta presiedere la stessa, ed in particolare:

- regolare lo svolgimento delle discussioni;

- decidere i tempi di durata degli interventi;

- dichiarare l'ammissione o meno delle mozioni e degli emendamenti, potendoli accorpare e metterli in votazione;

- proclamare gli eletti;

- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea, unitamente ai componenti del Collegio di Presidenza.

Oltre al verbale deve sottoscrivere tutti gli atti inerenti l'Assemblea.

Al Vice Presidente spetta il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento.

Al Segretario spetta redigere il verbale dell'Assemblea.

La Commissione di Scrutinio provvede:

A livello Provinciale

allo spoglio delle schede relative alla votazione del Presidente e dei Consiglieri Provinciali.

A livello Regionale

provvede allo spoglio delle schede relative alle votazioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Regionali.

PROCEDURE DI VOTAZIONE, MAGGIORANZA ELETTIVA E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Tutte le elezioni si svolgono mediante votazione con scheda segreta.

Le elezioni avvengono con votazioni separate e successive come indicato dallo Statuto.

Per tutte le votazioni devono essere disposte tante urne quante sono le elezioni da effettuare e sufficienti cabine elettorali che garantiscano la segretezza e riservatezza delle operazioni di voto. In prossimità delle cabine è affisso in modo visibile un elenco indicante, per ogni carica, il cognome e nome dei candidati.

Prima delle operazioni di voto la Commissione di Scrutinio deve provvedere a siglare le schede di votazione.

Ad ogni delegato avente diritto a voto ammesso all’Assemblea, deve essere consegnato un numero di schede pari al numero di voti che dovrà esprimere in relazione alle Società che rappresenta, risultante dal verbale della CVP.

Lo spoglio delle schede avviene in sede di Assemblea Elettiva a cura della Commissione di Scrutinio.

Al termine di ogni singola operazione di voto la Commissione di Scrutinio procederà allo spoglio delle schede relative alle votazioni effettuate.

1) Elezioni del Presidente Provinciale e Regionale

Viene eletto colui che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dall’Assemblea sia nella prima ed in tutte quelle successive.

2) Elezione dei Vice Presidenti del Comitato Regionale

Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

3) Elezione dei Consiglieri Provinciali e Regionali

Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

TRASMISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al termine di ogni Assemblea:

i Comitati Provinciali dovranno tempestivamente trasmettere al Comitato Regionale:

- la verbalizzazione dell’Assemblea Elettiva per l’elezione degli organi provinciali, contenente anche i risultati elettivi;

Il Comitato Regionale provvederà ad inoltrare immediatamente alla Segreteria Generale tutta la documentazione pervenuta.

i Comitati Regionali dovranno tempestivamente trasmettere alla Segreteria Generale:

- la verbalizzazione dell’Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale contenente anche i risultati elettivi;

- i verbali della Commissione Verifica Poteri;

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA FASE ORGANIZZATIVA DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE

Nel corso delle Assemblee Elettive possono prendere la parola, per le dichiarazioni di voto, solo i candidati.

Le mozioni sono proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione.

Le mozioni d'ordine sono proposte immediatamente in votazione dal Presidente dell’Assemblea, il quale potrà non ammetterle spiegandone i motivi.

Gli emendamenti devono essere discussi e votati prima dei titoli ai quali si riferiscono.

Spetta comunque al Presidente dell’Assemblea concedere o meno la parola per altri interventi.

Tutte le attività legate alla procedure elettorali devono essere espletate in conformità della legge e secondo la normativa federale, nel rispetto della trasparenza delle informazioni, della legittimità formale e sostanziale e della chiarezza e veridicità.